



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 148

IN DATA 25-09-2025

OGGETTO: ART. 12, COMMA 1, L.R. N. 18/08 SS.MM.II. "STUDIO DENTISTICO DELLA DR.SSA SILVIA GUGLIELMI", SITO IN VIA TEODORO LA CAVA, N. 11 - ISERNIA. VOLTURA SANITARIA IN FAVORE DELLO "STUDIO ODONTOIATRICO DEL DOTT. ALESSANDRO MARINELLI", SITO IN VIA TEODORO LA CAVA, N. 11 – ISERNIA. PROVVEDIMENTI.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

MICHELE COLITTI

Il Direttore del Servizio
SERVIZIO AUTORIZZAZIONE E
ACCREDITAMENTO

MICHELE COLITTI

Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

**IL COMMISSARIO AD ACTA
AFFIANCATO DAL SUBCOMMISSARIO AD ACTA**

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale Subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTA la legge regionale 23 Marzo 2010 n. 10 del e s.m.i.;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro delineato i poteri del Commissario ad acta che agisce quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali" (pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "ordinanze emergenziali statali in deroga" ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett. b) della L. n. 296/2006, quali norme che "fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile" (pag.11-12 della sentenza);

VISTI:

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "// primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessaria aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, de/l'effettivo stato di avanzamento de/l'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente";

RICHIAMATO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421." e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502.";

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la Salute per gli anni 2019- 2021 (Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019);

VISTA l'Intesa Stato-Regioni concernente il documento: "Disciplinare sulla revisione della normativa dell'accreditamento in attuazione dell'art. 7, comma 1, del Patto per la Salute 2010/2012 (Intesa Rep. Atti n. 2648 del 3.12.2009)" sancita dalla Conferenza Permanente nella seduta del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti 259/CSR) che prevede l'istituzione di un sistema uniforme nazionale;

VISTA l'Intesa sancita dalla Conferenza Permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti 32/CSR del 19 febbraio 2015) ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie;

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 24 giugno 2008 ss.mm.ii. recante: "Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale ed accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ed in particolare gli artt. 8 e ss.";

VISTO il DCA n. 36 del 01-12-2022 recante: "Manuale dei requisiti delle autorizzazioni sanitarie. Approvazione";

VISTA la Legge 17 gennaio 2022, n. 238 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" e, in particolare l'art. 30 che stabilisce testualmente <<all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico.>>;

RILEVATO che il succitato DPR 14 gennaio 1997 è atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

VISTO il DCA n. 20 del 01.03.2024 ad oggetto: "Documento di programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Approvazione", in applicazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza recepite dal Decreto Ministeriale n. 77 del 23 maggio 2022;

VISTO il DCA n. 80 del 03.05.2024 ad oggetto: "Documento di programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Aggiornamento";

RICHIAMATI

, in particolare, l'art. 7 "Procedura per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie" e l'art. 8 "Procedura per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie" della L.R. n. 18/2008" ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 11 del 26.08.2013, con cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in favore dello Studio Odontoiatrico della dr.ssa Silvia Guglielmi, sito in Via Teodoro La Cava, n. 11, nel Comune di Isernia, per l'erogazione di prestazioni odontoiatriche;

VISTA la nota acquisita agli atti della Direzione Generale per la Salute con prot. n. 85466/2025 del 11-06-20 e successiva integrazione con prot. n. 109762/2025 del 23-07-2025, con cui il dr. Alessandro Marinelli, ha trasmesso istanza di voltura dell'autorizzazione sanitaria, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, art. 12, della legge regionale n. 18/2008, rilasciata con la Determinazione Dirigenziale n. 11 del 26.08.2013, allo "Studio Odontoiatrico della dr.ssa Silvia Guglielmi", sito in Via Teodoro La Cava, n. 11, nel Comune di Isernia, in favore dello "Studio Odontoiatrico del dott. Alessandro Marinelli", sito in Via Teodoro La Cava, n. 11, nel Comune di Isernia, con la quale dichiara che l'attività verrà gestita con le stesse caratteristiche strutturali, tecnologiche ed organizzative previste nell'autorizzazione originaria e che non sono intervenute modifiche ai locali e alle attrezzature rispetto all'autorizzazione originaria;

VISTA la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, nella quale il dr. Alessandro Marinelli dichiara che la struttura oggetto di voltura è in possesso dei requisiti minimi tecnologici, strutturali, impiantistici ed organizzativi generali e specifici relativi alle branche specialistiche per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio, di cui alla D.D. n. 11/2013;

RICHIAMATE le citate note, con cui il Dott. Alessandro Marinelli (CF: MRNLSN89B10E335S), nato a Isernia il 10.02.1989, ha trasmesso i seguenti documenti:

- Copia del "Contratto di locazione commerciale transitoria" dell'immobile adibito a struttura per

esercizio attività professionale, in favore del subentrante firmata il 01.06.2025;

- Planimetria della struttura con le destinazioni di ogni vano;
- Copia fattura di Cessione beni e attrezzature ceduti dalla dr.ssa Guglielmi al subentrante;
- Attestazione del Dr. Marinelli relativa alla proprietà della strumentazione in utilizzo per le attività della struttura sanitaria;
- Contratto di smaltimento dei rifiuti con ditta specializzata;
- Relazione sanitaria, delle attività previste presso la struttura;
- Documentazione del responsabile dell'attività sanitaria dello Studio;

DATO ATTO che, nella citata istanza (prot. n. 109762/2025) si specifica che la responsabilità dello "Studio Odontoiatrico del dott. Alessandro Marinelli", sito in Via Teodoro La Cava, n. 11, nel Comune di Isernia, è affidata al titolare dello studio Dr. Alessandro Marinelli, nato a Isernia il 10.02.1989, laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria, presso l'Università di Valencia, in data 20.07.2017 – riconosciuta dal Ministero della Salute il 16.02.2018, abilitato alla professione (rif. direttiva 2005/36/CE e D.Lgs. 206/2007), ed iscritto all'Albo Provinciale degli Odontoiatri di Isernia al n° 125 del 13.04.2018;

RITENUTO pertanto:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 18/2008, la voltura dell'autorizzazione sanitaria dello "Studio Dentistico della Dr.ssa Silvia Guglielmi", sito in Via Teodoro La Cava, n. 11, nel Comune di Isernia, rilasciata con D.D. n. 11 del 26.08.2013, in favore dello "Studio Odontoiatrico del dott. Alessandro Marinelli", sito in Via Teodoro La Cava, n. 11, nel Comune di Isernia;

- di prendere atto che il dott. Alessandro Marinelli, nato a Isernia il 10.02.1989, laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria, presso l'Università di Valencia, in data 20.07.2017 – riconosciuta dal Ministero della Salute il 16.02.2018, abilitato alla professione (rif. direttiva 2005/36/CE e D.Lgs. 206/2007), ed iscritto all'Albo Provinciale degli Odontoiatri di Isernia al n° 125 del 13.04.2018, assume la responsabilità sanitaria dello Studio odontoiatrico in argomento;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. n. 18/2008: "I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività sanitaria e/o socio-sanitaria inviano, con cadenza quinquennale, alla struttura competente della Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, nonché di ogni altra prescrizione contenuta nel provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e)";

CONSIDERATO, che dalla disamina effettuata dal competente Servizio Autorizzazione e Accreditamento della Direzione Generale per la Salute, sono state accertate in fase istruttoria, le condizioni di ammissibilità della richiesta nonché la regolarità degli atti e della documentazione relativi al presente procedimento;

DATO ATTO che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto ix della Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 3 agosto 2023 "Corretta applicazione delle procedure di autorizzazione e accreditamento degli erogatori, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, la normativa vigente e le indicazioni dei tavoli tecnici di monitoraggio";

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il Subcommissario ad Acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento

DECRETO

Articolo 1

E' rilasciata, ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 18/2008, la voltura dell'autorizzazione sanitaria, dello "Studio Dentistico della Dr.ssa Silvia Guglielmi", sito in Via Teodoro La Cava, n. 11, nel Comune di Isernia, rilasciata con D.D. n. 11 del 26.08.2013, in favore dello "Studio Odontoiatrico del dott. Alessandro Marinelli", sito in Via Teodoro La Cava, n. 11, nel Comune di Isernia.

Articolo 2

La Responsabilità sanitaria dello Studio odontoiatrico, è affidata al dott. Alessandro Marinelli.

Articolo 3

Il presente provvedimento sarà notificato al titolare dello “Studio Odontoiatrico del dott. Alessandro Marinelli”, sito in Via Teodoro La Cava, n. 11, nel Comune di Isernia.

Articolo 4

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'ASReM, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82